



DISPOSITIVO REGIONALE DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI IN CHIAVE EUROPEA

SOMMARIO

Art. 1	Finalità del dispositivo	3
Art. 2	Ambito applicativo del riconoscimento dei crediti formativi	3
Art. 3	Tipologie e caratteristiche di valore dei crediti formativi	3
Art. 4	Articolazione del processo di riconoscimento dei crediti formativi	4
Art. 5	Informazione sull'esercizio del diritto di riconoscimento e richiesta di riconoscimento da parte dell'individuo interessato	5
Art. 6	Identificazione e messa in trasparenza degli apprendimenti a fini di riconoscimento dei crediti formativi	5
Art. 7	Validazione degli apprendimenti a fini di riconoscimento dei crediti formativi.....	6
Art. 8	Proposta di riconoscimento dei crediti e di progetto formativo individualizzato	6
Art. 9	Riconoscimento amministrativo dei crediti formativi e del progetto formativo individualizzato	7
Art. 10	Standard minimi di processo	7
Art. 11	Norme di gestione amministrativa dei crediti formativi riconosciuti	8
Art. 12	Compiti, diritti, obblighi e responsabilità degli organismi formativi operanti il riconoscimento dei crediti formativi	8
Art. 13	Compiti, diritti, obblighi e responsabilità degli operatori abilitati operanti il riconoscimento dei crediti formativi	9
Art. 14	Diritti, obblighi e responsabilità dei richiedenti il riconoscimento dei crediti formativi.....	10
Art. 15	Norma di rinvio.....	11

Art. 1
Finalità del dispositivo

1. Finalità del dispositivo è il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento conseguiti da una persona attraverso i propri apprendimenti formali, non formali ed informali, al fine della loro capitalizzazione e del loro trasferimento ad ulteriori opportunità di apprendimento formale o non formale, nell'ambito dei percorsi di formazione professionale e di istruzione e formazione professionale di competenza della Regione Abruzzo.
2. Il riconoscimento dei crediti formativi è rivolto ad assicurare a tutti pari opportunità di valorizzazione delle conoscenze e delle competenze comunque acquisite, in accordo con le attitudini e le scelte individuali, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.
3. Il dispositivo di riconoscimento dei crediti formativi si iscrive nell'ambito delle Raccomandazioni europee in materia di riconoscimento del valore degli apprendimenti e di trasferimento dei crediti nei sistemi di istruzione e formazione professionale.
4. Il dispositivo di riconoscimento dei crediti formativi è integrato con il dispositivo regionale di certificazione delle competenze, anche ai fini della semplificazione amministrativa dei procedimenti.

Art. 2
Ambito applicativo del riconoscimento dei crediti formativi

1. Fatto salvo quanto eventualmente disposto da specifici provvedimenti, il riconoscimento dei crediti è applicato alle attività formative, autorizzate o finanziate, conformi allo standard di percorso di cui al relativo Repertorio regionale, nei termini e nei limiti da esso fissati.
2. L'autorizzazione o il finanziamento di attività formative per cui sia prevista la riconoscibilità dei crediti determina l'obbligazione per il relativo organismo di formazione di attivare a richiesta individuale il relativo procedimento, in conformità a quanto disposto dall'art. 4 della presente deliberazione.
3. Il riconoscimento dei crediti formativi nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTTS) ed Istruzione Tecnica Superiore (ITS) è svolto sulla base delle specifiche normative nazionali e regionali vigenti.

Art. 3
Tipologie e caratteristiche di valore dei crediti formativi

1. Ai fini del presente dispositivo, si distinguono:
 - Credito di ammissione, inteso quale riconoscimento del valore di apprendimenti formali, non formali ed informali maturati dal richiedente al fine dell'accesso ad un percorso formativo – nel caso il cui lo stesso non disponga della qualificazione prevista come requisito di partecipazione dal relativo standard – ove sia dimostrabile il possesso dei prerequisiti cognitivi, di conoscenza ed abilità condizione per la positiva partecipazione, espressi con riferimento al livello EQF della qualificazione in oggetto;
 - Crediti di frequenza, intesi come riconoscimento del valore di apprendimenti formali, non formali ed informali maturati dal richiedente, a fini di dispensa di frequenza di uno o più unità di risultato di apprendimento e/o tirocinio curriculare in cui il percorso è articolato;
 - Debiti formativi, intesi come contenuti di conoscenza e di abilità dei quali – in sede di riconoscimento di credito di ammissione e/o di crediti di frequenza – è accertata la necessità di messa a livello da parte

del richiedente a cui sono riconoscibili crediti, compatibilmente con le caratteristiche didattiche e realizzative del percorso formativo.

2. Le caratteristiche di valore del credito formativo di ammissione e dei crediti di frequenza sono definite dall'organismo di formazione che assume l'obbligazione di riconoscerli nell'ambito del percorso di cui è attuatore, sulla base della valutazione degli apprendimenti del richiedente, da esso svolta in conformità a quanto previsto dal presente dispositivo, nei limiti di riconoscibilità definiti dallo standard di percorso formativo applicabile. Come tale, il valore del credito è specificamente proprio del richiedente e limitato al percorso formativo autorizzato per cui è riconosciuto, non essendo trasferibile ad altri percorsi e/o persone.
3. Fanno eccezione a quanto sopra disposto i crediti di frequenza con valore a priori, acquisiti di diritto dal richiedente sulla base del possesso delle evidenze oggettive previste dallo standard di percorso formativo applicabile e spendibili in tutto il sistema formativo regionale.
4. I crediti formativi riconosciuti non costituiscono in sé titolo ai fini della certificazione delle competenze. La documentazione sviluppata nell'ambito del processo di riconoscimento è acquisita dalla Commissione di esame finale del percorso formativo, al fine del riscontro del rispetto di quanto definito in sede di progetto formativo individualizzato. L'esame finale del percorso formativo è eguale per tutti i partecipanti, indipendentemente dall'eventuale riconoscimento di crediti formativi.

Art. 4

Articolazione del processo di riconoscimento dei crediti formativi

1. Il processo di riconoscimento dei crediti formativi si articola nelle seguenti fasi, svolte in conformità agli standard minimi di processo di cui all'art. 10:
 - i. informazione sull'esercizio del diritto di riconoscimento dei crediti formativi;
 - ii. recepimento della richiesta di riconoscimento da parte del richiedente;
 - iii. individuazione e messa in trasparenza degli apprendimenti del richiedente;
 - iv. validazione degli apprendimenti del richiedente;
 - v. formulazione di proposta di riconoscimento dei crediti e di progetto formativo individualizzato;
 - vi. autorizzazione amministrativa, da parte della Regione della proposta di riconoscimento dei crediti e del progetto formativo individualizzato.
2. Per lo specifico dei crediti con valore attribuito a priori di cui all'art. 3, comma 3 il riconoscimento non richiede la realizzazione delle fasi di *i)* individuazione e messa in trasparenza e *ii)* validazione degli apprendimenti, limitandosi all'acquisizione ed all'esame, da parte dell'organismo di formazione, della documentazione individuale a comprova del possesso delle condizioni previste dallo standard di percorso formativo. Restano obbligatorie le fasi di *i)* formulazione di proposta di riconoscimento dei crediti e di progetto formativo individualizzato e *ii)* autorizzazione amministrativa, da parte della Regione, della relativa proposta.
3. La validazione del credito formativo di ammissione va svolta antecedentemente all'esperimento delle eventuali prove di selezione, costituendo condizione di accesso a queste ultime.
4. La Regione si riserva il diritto di partecipare, con proprie risorse, anche di assistenza tecnica, a tutte le fasi del processo di riconoscimento, al fine di valutare la correttezza e la conformità di quanto posto in atto dall'organismo formativo, potendo esprimere prescrizioni o provvedimenti idonei alla garanzia del diritto del richiedente.

Art. 5

Informazione sull'esercizio del diritto di riconoscimento e richiesta di riconoscimento da parte dell'individuo interessato

1. Il processo di riconoscimento dei crediti formativi è avviato esclusivamente dall'individuo interessato, che ne avanza specifica richiesta all'organismo di formazione titolare del corso interessato, antecedentemente all'avvio del percorso e, nel caso del credito di ammissione, antecedentemente all'eventuale fase di selezione. E' facoltà del richiedente allegare tutta la documentazione ritenuta pertinente alla valutazione, integrandola ove del caso in corso di processo.
2. L'organismo di formazione garantisce idonea pubblicizzazione del diritto a richiedere il riconoscimento dei crediti, in modo integrato con l'informazione relativa alle caratteristiche dell'offerta corsuale, in conformità agli standard minimi di processo di cui all'art. 10.
3. L'organismo di formazione garantisce specifica informazione, anche presso la sede in cui avviene l'iscrizione al percorso, rivolta a favorire la libera e consapevole scelta della eventuale richiesta da parte dell'individuo interessato.
4. All'atto della richiesta di riconoscimento dei crediti l'organismo di formazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 10, propone al richiedente la sottoscrizione del patto di servizio ed istituisce il dossier individuale di processo, contenente l'insieme della documentazione acquisita e delle evidenze di tracciabilità del processo. Della richiesta di riconoscimento e del patto di servizio è rilasciata copia al sottoscrittore.

Art. 6

Identificazione e messa in trasparenza degli apprendimenti a fini di riconoscimento dei crediti formativi

1. La funzione di identificazione e messa in trasparenza è svolta dall'organismo di formazione, avvalendosi obbligatoriamente di operatore abilitato iscritto alla specifica sezione dell'elenco regionale, con riferimento alla seguente procedura generale, svolta nel rispetto degli standard minimi di processo di cui all'art. 10:
 - contestualizzazione del Documento di trasparenza rispetto alle caratteristiche dei crediti richiesti, attraverso opportuna indicazione:
 - in caso di richiesta di credito di ammissione, delle dimensioni di conoscenza, abilità ed autonomia e responsabilità corrispondenti alla qualificazione costituente requisito di accesso al corso;
 - in caso di richiesta di credito di frequenza, delle unità di risultato di apprendimento/del tirocinio curricolare in oggetto;
 - supporto al richiedente nell'identificazione delle esperienze possedute e nella loro referenziazione, attraverso opportune evidenze, a partire dall'esame del proprio curriculum vitae;
 - esame delle singole esperienze in termini di pertinenza e significatività e formalizzazione di un'ipotesi di loro relazione con i crediti;
 - supporto al richiedente nella redazione del Documento di trasparenza, conclusa da sua sottoscrizione per assunzione di responsabilità circa quanto in esso dichiarato;
 - sottoscrizione da parte dell'operatore abilitato del Documento di trasparenza risultante, per evidenza del servizio svolto.
2. Il Documento di trasparenza è consegnato in copia all'individuo, anche ai fini del suo eventuale impiego in successivi procedimenti di valorizzazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali.

Art. 7

Validazione degli apprendimenti a fini di riconoscimento dei crediti formativi

1. La validazione degli apprendimenti ai fini del riconoscimento dei crediti formativi è primariamente svolta in termini di valutazione apprezzativa, basata sulla qualità e la coerenza della rappresentazione della propria esperienza da parte dell'individuo e sostenuta dall'analisi di valore e pertinenza delle relative evidenze. Ove l'esito sia negativo, a tutela del richiedente può essere svolta, ove lo stesso interessato, una valutazione diretta a natura misurativa, basata su colloqui tecnici e/o prove prestazionali a natura oggettiva.
2. La valutazione è svolta dall'organismo formativo nel rispetto degli standard minimi di processo di cui all'art. 10, avvalendosi obbligatoriamente di operatore abilitato iscritto alla specifica sezione dell'elenco regionale, diverso da quello che ha supportato la redazione del Documento di trasparenza.
3. La validazione è svolta in prima istanza attraverso obbligatoria audizione del richiedente, rivolta alla presentazione del Documento di trasparenza di cui all'art. 6 e delle relative evidenze, in rapporto alle caratteristiche del percorso formativo. Ove il richiedente, opportunamente informato, non partecipi all'audizione, la richiesta di riconoscimento è rigettata. Nel caso in cui l'operatore abilitato ravvisi l'insufficienza degli elementi di giudizio, l'organismo formativo può:
 - richiedere all'individuo interessato all'ottenimento del credito supplementi informativi, anche attraverso una nuova audizione;
 - sottoporre l'individuo a valutazione misurativa, differente per metodologia e contenuto da quanto previsto dall'eventuale successiva fase di selezione. Colloquio e prova vanno svolti dall'operatore abilitato, affiancato da docenti del corso esperti nei contenuti in oggetto. Nel caso in cui il richiedente non sia disponibile allo svolgimento della valutazione misurativa, il processo è concluso sulla base degli esiti della valutazione apprezzativa.
4. La validazione è accompagnata da specifica verbalizzazione, parte obbligatoria del dossier di credito, richiamante le attività svolte, i documenti utilizzati, gli eventuali elaborati prodotti dal richiedente ed i giudizi espressi dall'operatore abilitato e dagli eventuali docenti partecipanti.

Art. 8

Proposta di riconoscimento dei crediti formativi e di progetto formativo individualizzato

1. Sulla base degli esiti della validazione, l'operatore che ne ha curato la realizzazione provvede, nel rispetto degli standard minimi di processo di cui all'art. 10:
 - alla redazione della proposta di crediti formativi riconosciuti o alla motivazione del loro non riconoscimento;
 - allo sviluppo del progetto formativo individualizzato, indicante l'articolazione e la durata oraria del percorso e, ove del caso, le azioni di accompagnamento e supporto all'apprendimento individuale necessarie ai fini del recupero di eventuali debiti formativi.
2. I crediti di frequenza sono riconoscibili esclusivamente con riferimento all'intera durata di ogni singola unità di risultato di apprendimento in oggetto, nei limiti definiti dallo standard di percorso formativo applicabile. Non è ammesso il riconoscimento parziale di unità di risultato di apprendimento. Il credito di frequenza relativo al tirocinio curricolare è riconoscibile per un monte ore coerente con l'esito della validazione degli apprendimenti di cui all'art. 7, nel rispetto del limite indicato in sede di standard di percorso formativo.
3. La motivata proposta di riconoscimento è presentata in forma scritta al richiedente, che la accetta – anche parzialmente – o la respinge, sottoscrivendo in ogni caso l'esito della propria scelta.

4. La proposta di riconoscimento è inviata dall'organismo di formazione alla Regione in tempo utile per il suo esame, in modo funzionale all'avvio del percorso.

Art. 9

Approvazione della proposta di riconoscimento dei crediti formativi e del progetto formativo individualizzato

1. Il Servizio regionale competente, ricevuta la proposta di riconoscimento, unitamente al dossier individuale, ne effettua l'esame ai fini dell'autorizzazione amministrativa dell'esercizio dei crediti.
2. L'esame è svolto sulla base del dossier individuale di credito e degli esiti degli audit svolti in corso di processo e consiste nella verifica di completezza e conformità documentale sulla base della normativa applicabile, dando luogo – in caso di esito positivo – ad effetti dotati di valore giuridico ed operativo per il richiedente e l'organismo di formazione stesso, entrambi vincolati all'attuazione di quanto previsto nel progetto individualizzato sottoscritto. La Regione può richiedere approfondimenti, anche attraverso confronto diretto con gli operatori abilitati che hanno curato il processo e con i richiedenti.
3. In caso di rilevazione di criticità di procedimento sanabili, la Regione definisce le necessarie prescrizioni correttive, nel rispetto ed a garanzia dei diritti del richiedente il credito.
4. A fini di garanzia della conformità del processo l'organismo di formazione conserva anche i dossier conclusi da proposta di non riconoscimento dei crediti richiesti, in modo da consentirne, in caso di contenzioso, l'esame da parte della Regione.
5. L'approvazione o il motivato diniego concludono il processo e sono notificati all'organismo di formazione, che comunica al richiedente l'esito del procedimento amministrativo, provvedendo all'eventuale sottoscrizione del patto formativo modificato sulla base delle prescrizioni correttive di cui al comma 3. L'esito autorizzativo e l'eventuale nuovo patto formativo integrano il dossier individuale, al fine dell'accesso all'esame finale del percorso formativo da parte del portatore i crediti riconosciuti.

Art. 10

Standard minimi di processo

1. Il processo di riconoscimento dei crediti formativi ha natura pubblica ed è svolto esclusivamente dagli organismi formativi accreditati cui siano state autorizzate o finanziate attività formative conformi ad uno standard di percorso formativo di cui al relativo repertorio regionale, fatto salvo quanto eventualmente disposto da specifici provvedimenti.
2. Il servizio è svolto nel rispetto dei minimali di prestazione definiti dalla Regione in applicazione di quanto disposto dall'art. 15 della presente deliberazione.
3. Il servizio è svolto a titolo oneroso, sulla base dei massimali di costo forfettari ed omnicomprensivi definiti in applicazione di quanto disposto dall'art. 15. E' ammessa l'erogazione del servizio a titolo gratuito. Le condizioni economiche, inclusa l'eventuale gratuità, devono essere obbligatoriamente oggetto di comunicazione da parte dell'organismo di formazione al potenziale richiedente il riconoscimento, nell'ambito dell'attività di informazione di cui all'art. 5, oltretché essere esplicitamente sottoscritte dal medesimo, per accettazione, in sede di patto di servizio.
4. La remunerazione degli operatori abilitati impegnati nel processo di riconoscimento è a cura dell'organismo di formazione ed avviene sulla base dei parametri di costo definiti dalla Regione in applicazione di quanto disposto dall'art. 15, nel rispetto dei minimali di prestazione di cui al comma 2, per il

numero di ore di attività effettivamente svolta, come rilevabile da specifico registro di prestazione, sottoscritto, per la parte svolta in presenza, anche dal richiedente crediti.

5. L'organismo formativo garantisce in ogni caso, ad istanza del richiedente, il riconoscimento dei crediti formativi con valore a priori di cui all'art. 3 comma 3 della presente deliberazione, così come definiti dagli standard formativi applicabili. Il relativo procedimento è sempre svolto a titolo gratuito e non richiede il ricorso ad operatori abilitati.

Art.11

Norme di gestione amministrativa dei crediti formativi riconosciuti

1. Ai fini dell'accesso agli esami finali, la percentuale massima di assenza del partecipante è determinata al netto della durata oraria delle unità di risultato di apprendimento e del tirocinio curriculare riconosciuti quali crediti di frequenza. Nel registro giornaliero delle lezioni è annotato, in corrispondenza a ciascun partecipante interessato e alle unità di risultato di apprendimento/tirocinio, il riferimento ai crediti approvati. E' fatto obbligo di presentazione alla commissione di esame finale del dossier di riconoscimento, integrato dalla dimostrazione della avvenuta attuazione di quanto previsto dal progetto formativo individualizzato.
2. La Commissione è costituita e procede agli esami finali unicamente a conclusione del percorso formativo autorizzato, per tutti i partecipanti ammessi, destinatari o meno del riconoscimento dei crediti.
3. Il riconoscimento dei crediti formativi e la gestione del progetto formativo individualizzato condotti nell'ambito di percorsi formativi finanziati da risorse pubbliche trovano definizione, in fase autorizzativa, di eventuali specificazioni e derogatorie della normativa amministrativo-gestionale applicabile.

Art.12

Compiti, diritti, obblighi e responsabilità degli organismi formativi operanti il riconoscimento dei crediti formativi

1. Il riconoscimento dei crediti formativi da parte degli organismi accreditati, per i corsi autorizzati o finanziati, è indipendente dal possesso di eventuale titolazione all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze.
2. L'organismo formativo garantisce:
 - la corretta pubblicizzazione del diritto di richiesta di riconoscimento dei crediti formativi, in conformità ai testi standard definiti dalla Regione in attuazione del successivo art. 15, con specifico riferimento alla indicazione delle condizioni economiche di offerta del servizio;
 - la presenza, in fase di proposta ai potenziali del progetto formativo, di risorse professionali e di comunicazione in grado di svolgere funzione informativa circa significato, caratteristiche, limiti, impegni e conseguenze relative al riconoscimento dei crediti;
 - la programmazione del processo di riconoscimento in tempi congrui con l'esercizio del diritto individuale, nel rispetto dei tempi di invio alla Regione della proposta di riconoscimento dei crediti e del progetto formativo individualizzato di cui all'art. 8;
 - il ricorso ad operatori abilitati tratti dai relativi elenchi regionali, individuati nel rispetto dei principi di indipendenza e, per la fase di validazione, di terzietà dai destinatari finali;
 - la realizzazione delle funzioni di *i)* identificazione e messa in trasparenza degli apprendimenti di cui all'art. 6; *ii)* validazione degli apprendimenti di cui all'art.7; *iii)* definizione della proposta di riconoscimento dei crediti e di progetto formativo individualizzato di cui all'art.8 avvalendo esclusivamente di

operatori tratti dalle corrispondenti sezioni dell'Elenco regionale degli operatori abilitati, individuati sulla base di autonomi criteri di scelta, nonché garantendo i minimali di erogazione di servizio definiti dalla Regione nell'ambito delle modalità di attuazione;

- l'individuazione e la messa a disposizione dei docenti competenti per materia, in caso di valutazione misurativa degli apprendimenti del richiedente crediti;
- il rispetto della tipologia e dei massimali di crediti riconoscibili, così come disposto dagli standard formativi di percorso e dalla eventuale specifica normativa applicabile;
- l'utilizzo della modulistica standard definita dalla Regione nell'ambito delle modalità di attuazione;
- la completezza, la tracciabilità e la conservazione della documentazione dell'intero processo, anche con riferimento alle attività di comunicazione, promozione ed informazione del diritto al riconoscimento;
- il rispetto della normativa sulla tutela della privacy ed il trattamento dei dati sensibili.

3. Sono obblighi e responsabilità dell'organismo formativo:

- l'erogazione del servizio di riconoscimento dei crediti ad istanza del richiedente avente titolo;
- il rispetto degli standard minimi di processo di cui all'art.10;
- il coordinamento degli operatori abilitati utilizzati per l'erogazione del servizio;
- la segnalazione alla Regione di eventuali problematiche circa l'autenticità delle evidenze fornite in corso di processo dai richiedenti credito;
- l'assunzione di misure didattiche rivolte a garantire l'effettivo rispetto, da parte del partecipante al percorso formativo che gode del riconoscimento dei crediti, di quanto previsto dal proprio progetto individualizzato;
- l'adozione di comportamenti etici in tutte le fasi del processo e nel successivo svolgimento del percorso formativo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di accesso e pari opportunità.

4. La responsabilità della corretta attuazione del progetto formativo individualizzato autorizzato dalla Regione resta in capo all'organismo formativo, che ne dà dimostrazione in sede di esame finale di qualificazione.

5. L'organismo formativo ha il diritto di:

- definire, sulla base della corretta applicazione di quanto disposto dalla presente deliberazione, la non riconoscibilità di uno o più fra i crediti richiesti, non appellabile dal richiedente e non modificabile da parte della Regione;
- segnalare alla Regione eventuali comportamenti ritenuti non corretti degli operatori abilitati individuati o impegnati nel processo di riconoscimento.

6. In caso di accertato non rispetto o inadempienza di quanto disposto dalle norme applicabili in materia di riconoscimento dei crediti formativi la Regione si riserva ogni azione, anche a valere sull'accREDITAMENTO dell'organismo formativo, tesa a salvaguardare i diritti del richiedente, dei partecipanti al percorso formativo e degli altri soggetti interessati.

Art. 13

Compiti, diritti, obblighi e responsabilità degli operatori abilitati operanti nel processo di riconoscimento dei crediti formativi

1. Gli operatori abilitati garantiscono:

- lo svolgimento delle fasi di processo in conformità agli standard ed alle disposizioni applicabili;

- il rispetto del principio dell'indipendenza dal richiedente con riferimento all'assenza di cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse con l'organismo di formazione accreditato per il quale operano e/o con il richiedente;
 - il rispetto, in fase di validazione, del principio di terzietà rispetto al richiedente il credito;
 - il rispetto delle indicazioni organizzative date loro dall'organismo di formazione per cui operano;
 - il rispetto della tipologia e dei massimali di crediti riconoscibili, così come disposto dagli standard formativi di percorso e dalla eventuale specifica normativa applicabile;
 - l'utilizzo della modulistica standard definita dalla Regione nell'ambito delle modalità di attuazione;
 - la completezza della documentazione dell'intero processo da essi svolto;
 - il rispetto della normativa sulla tutela della privacy ed il trattamento dei dati sensibili.
2. Sono obblighi e responsabilità degli operatori abilitati impegnati nel processo di riconoscimento dei crediti formativi:
- la manifestazione di disponibilità nei confronti degli organismi formativi che richiedono l'erogazione delle prestazioni, fatti salvi i casi di incompatibilità e le cause di forza maggiore indipendenti dalla propria volontà;
 - il rispetto degli standard minimi di processo di cui all'art. 10;
 - il coordinamento con l'organismo formativo accreditato presso il quale si svolge il processo, con particolare riferimento alle modalità di organizzazione ed erogazione del servizio, alla progettazione formativa individualizzata ed alla tutorship didattica;
 - il rispetto dei principi professionali, etici e deontologici nei confronti dell'organismo formativo e dei richiedenti il riconoscimento dei crediti formativi;
 - il rispetto della normativa sulla tutela della privacy ed il trattamento dei dati sensibili.
3. Gli operatori abilitati hanno il diritto di segnalare alla Regione eventuali comportamenti, ritenuti non corretti, degli organismi formativi e dei richiedenti i crediti per i quali operano.
4. In caso di accertato non rispetto o inadempienza di quanto disposto dalle norme applicabili in materia di riconoscimento dei crediti formativi la Regione si riserva ogni azione, anche a valere sull'iscrizione all'elenco degli operatori abilitati, tesa a salvaguardare i diritti del richiedente, dei partecipanti al percorso formativo e degli altri soggetti interessati.

Art. 14

Obblighi e responsabilità dei richiedenti il riconoscimento dei crediti formativi

1. Sono obblighi dei richiedenti il riconoscimento dei crediti formativi:
- la sottoscrizione della richiesta di riconoscimento e del patto di servizio, accompagnata dalla produzione della documentazione obbligatoria prevista;
 - la corresponsione all'organismo di formazione del prezzo accettato in sede di sottoscrizione del patto di servizio, indipendentemente dall'esito dello stesso in termini di riconoscimento dei crediti richiesti;
 - il rispetto, fatti salvi giustificati casi di forza maggiore, del calendario delle sessioni di identificazione, messa in trasparenza, valutazione e restituzione della proposta di riconoscimento dei crediti definito dall'organismo formativo;
 - l'attuazione di quanto previsto dal progetto formativo individualizzato.
2. I richiedenti il riconoscimento dei crediti formativi hanno il diritto di non accettare, in tutto o in parte, la proposta di riconoscimento avanzata dall'organismo di formazione.

3. I richiedenti il riconoscimento dei crediti formativi hanno il diritto di segnalare alla Regione, sotto il vincolo della tutela della privacy, eventuali inadempimenti da parte dell'organismo formativo e degli operatori impegnati nell'erogazione dei servizi.

Art. 15

Norma di rinvio

1. Con appositi provvedimenti dirigenziali sono adottate – in conformità a quanto disposto dalla presente deliberazione e dalla normativa nazionale applicabile – le disposizioni concernenti:
- i minimali di prestazione ed i massimali di costo del servizio di riconoscimento dei crediti formativi;
 - i parametri di costo relativi alla remunerazione degli operatori abilitati;
 - i contenuti minimi standard e le modalità di informazione sulle opportunità di riconoscimento dei crediti formativi;
 - i format della documentazione obbligatoria costituenti il dossier individuale di riconoscimento dei crediti;
 - le eventuali azioni a supporto dell'esercizio del riconoscimento dei crediti formativi.

